

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
codice fiscale e partita IVA 02143860225

OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Territoriale (di seguito CAT) afferente l'ambito 2 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CIG 8501469228)

Con deliberazione n. 94 dd. 22 luglio 2020 denominata "confronto concorrenziale sulle politiche sociali rivolte a giovani e famiglie: atto di indirizzo" il Comitato Esecutivo ha stabilito di "espletare un confronto concorrenziale per l'aggiudicazione della gestione dei Centri di Aggregazione Territoriale afferenti agli ambiti territoriali 2 e 3 di questa Comunità" demandando la Responsabile del Servizio Socio-assistenziale di tutti gli adempimenti conseguenti al citato provvedimento;

visto l'avviso esplorativo di manifestazione d'interesse agli atti sub prot. n. 15246 dd 13/08/2020 per la segnalazione a Operatori Economici del settore dell'intenzione, da parte della Comunità, di bandire un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di Centro di Aggregazione Territoriale ambito 2, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio dal 16 agosto 2020 al 30 settembre 2020, a cui è seguito l'invio di n. 3 manifestazioni d'interesse da parte di altrettante Ditte (agli atti sub prot. n. 18251 dd 29/09/2020, 17775 dd 22/09/2020 e 17490 dd 16/09/2020);

considerato che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 493.616,30.-, IVA esclusa, comprensivo del periodo di rinnovo e che la gara, a lotto unico, si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con modalità di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del co. 5, art. 22 della L.P. 13/2007.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA ABITATIVA

Per quanto sopra esposto

considerato l'importo complessivo sopra richiamato e verificata di conseguenza l'idonea procedura di acquisizione come stabilita dalla normativa provinciale, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 36 ter¹ commi 5 e 6 della L.P. 23/1990 e ss.mm.ii., e considerato che:

- non esistono convenzioni stipulate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) riguardanti la fornitura di beni oggetto del presente provvedimento;
- è presente sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) gestito dall'Agenzia bando di abilitazione coerente rispetto all'oggetto del presente affidamento (Bando di abilitazione: *Servizi socio-assistenziali*) comprensivo di idonea categoria merceologica (cat. merceologica di riferimento: *CPV 85312400-3 SERVIZI TERRITORIALI*), attraverso la quale poter indire una richiesta di offerta (RdO) attraverso la piattaforma SAP-SRM;

considerato che si ritiene opportuno procedere alla selezione dell'aggiudicatario attraverso trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 fra almeno 3 operatori economici, da selezionarsi fra quelle iscritte al bando di abilitazione indicato al precedente capoverso, considerate anche le manifestazioni d'interesse pervenute e richiamate in premessa;

considerato che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del co. 5, art. 22 della L.P. 13/2007, il servizio verrà affidato all'operatore economico – in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa e dalla Lettera d'invito, che si allega al presente atto – che avrà effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che il servizio avrà durata 01/01/2021-31/12/2023, con facoltà da parte della Comunità di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, non oltre il 31/12/2025;

considerato che la stipulazione del contratto d'appalto avverrà tramite convenzione in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale e con spese a carico dell'affidatario, previo deposito da parte dell'aggiudicatario della documentazione contrattuale prevista dalla documentazione di gara;

considerato che non sarà fatta richiesta agli Operatori Economici di garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii., non superandosi la soglia d'importo lì espressamente individuata;

preso atto di quanto previsto dagli allegati di gara per quanto concerne garanzia definitiva, polizza assicurativa, penali e modalità di pagamento, a cui si rimanda in toto;

stabilito che, per la rilevante specializzazione, la profonda conoscenza delle modalità di realizzazione del servizio rispetto al contesto in cui l'operatore economico si trova ad agire, il subappalto è consentito unicamente per le attività secondarie (servizio di pulizia);

considerato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020;

preso atto degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, dall'art. 10 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché dalle disposizioni interne;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 34 dd. 12 novembre 2019;

vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;

vista la Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 di data 16 dicembre 2019;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visti il decreto n. 7 dd. 05.09.2016 ed il decreto n. 7 dd. 28.02.2018 con i quali il Presidente ha attribuito alla sottofirmata rispettivamente l'incarico di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al termine del comando;

vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 13/08/2018 con cui il Comitato Esecutivo ha assentito alla proroga del comando fino al 31.12.2020 e la determinazione del segretario generale n. 1340 - 17/08/2018 con cui è stata disposta la proroga fino al termine indicato;

accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e con deliberazione del consiglio n. 3 di data 3 febbraio 2020 e dal Piano esecutivo di gestione approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 157 di data 22 novembre 2019.

DETERMINA

- 1) di dichiarare il presente atto “provvedimento a contrarre” ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23/1990 e ss.mm.;
- 2) di stabilire che l'affidamento del servizio in oggetto avverrà con modalità di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del co. 5 e dell' art. 22 della L.P. 13/2007, da tenersi per via telematica con richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma SAP-SRM fra gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione *Servizi socio-assistenziali*, categoria merceologica di riferimento *CPV 85312400-3 SERVIZI TERRITORIALI*

- 3) di prendere atto che il valore d'appalto è pari a € 493.616,30.- IVA esclusa, comprensivo del periodo di rinnovo, di cui € 35.158,25, per oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso e € 458.458,05 a base d'asta e soggetti a ribasso;
- 4) di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, la documentazione di gara allegata al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale, costituita da: "Lettera d'invito a presentare offerta" (sub allegato A); "Allegato C - Capitolato d'appalto" (sub allegato B); "Allegato E - Scheda riassuntiva di appalto e relazione tecnica di progetto" (sub allegato C), "Allegato H – Modello proposta progettuale" (sub allegato D), salvo modificazioni, correzioni o integrazioni non sostanziali da effettuare successivamente;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti";
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alta Valsugana e Bersntol approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- 7) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
- dott. ssa Francesca Carneri –**

FC

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019. A bilancio non sono previsti oneri in merito a quanto disposto all'art. 16 del capitolato. Registrato l'accertamento con n. Modificato l'accertamento n. Registrato l'impegno con n. Modificato l'impegno n. Registrata la liquidazione con n. sul cap. del Bilancio di Previsione esercizio 2020, Meccanografico n. 4012
	Data, 10 novembre 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli

Vistata d'urgenza per ordine del segretario (mail dd. 09 novembre 2020 – h 16.31).